

**DETERMINAZIONE N. 1193 DEL 29/12/2011**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO  
GENNAIO – FEBBRAIO 2012**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTO** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTE** le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3, dello stesso decreto e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall’art. 17, comma 26, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

**VISTA** la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 4, comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

**VISTO** il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

**VISTA** la nota del Servizio Scosse n. 39 del 21 dicembre 2011 con la quale, anche in considerazione dell’incremento del carico di lavoro del servizio stesso, nelle more della verifica della possibilità di attuare eventuali soluzioni tecnico-organizzative, si chiede di voler disporre, per primo semestre dell’anno 2012, l’assegnazione di 2 unità di personale con contratto di somministrazione di lavoro;

**TENUTO CONTO** in particolare che detta richiesta trova motivazione nella necessità di fronteggiare le seguenti temporanee esigenze:

- a) implementare la gestione a regime, viste le risultanze delle attività già condotte in via sperimentale, delle iniziative finalizzate alla promozione delle corse ippiche ed all’incremento delle entrate da scommesse attraverso l’integrazione del calendario nazionale con corse estere e

degli adempimenti connessi alla cessione dei diritti delle immagini televisive delle corse che si svolgono nel nostro Paese;

- b) implementare il sistema di verifica delle segnalazioni di scommesse anomale, secondo quanto disposto dalle "Linee guida sul flusso informativo nell'ambito dell'Unità Informativa Scommesse Sportive (U.I.S.S.)";

VISTA da ultimo la determinazione n. 1085 del 1/12/2011 di attivazione del contratto di somministrazione ai fini dell'assegnazione al Servizio Scommesse di due lavoratori in posizione B1 sino al 31/12/2011;

**RITENUTO** di condividere le motivazioni sopra riportate sottostanti l'esigenza di proroga dei suddetti contratti per il primo semestre 2012;

**PRESO ATTO** che il bilancio di previsione per l'esercizio 2012 non è stato ancora adottato e che pertanto, giusta nota prot. n. 24606 del 19/12/2011 del Ministero vigilante, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;

**CONSIDERATO** nondimeno che il bilancio di previsione per l'anno 2011, tuttora in attesa di approvazione, ai sensi dell'articolo 9 comma 23 della legge 30 luglio 2010, n. 122, ha determinato lo stanziamento per spese di somministrazione di lavoro in euro 129.900,79, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009 e preso atto che detto importo è inferiore allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione da ultimo approvato, relativo all'anno 2010;

**CONSIDERATA** quindi la necessità che la spesa relativa alla predetta proroga non superi comunque il dodicesimo del relativo stanziamento per l'anno 2011;

#### DETERMINA

- a) di richiedere alla Società Articolol SpA la proroga per il periodo di due mesi del contratto di somministrazione codice RM 2011 7354, in scadenza al 31 dicembre 2011, relativo all'impiego di n. 2 lavoratori in posizione B1 per le esigenze del Servizio Scommesse;
- b) di rinviare l'assunzione del relativo impegno di spesa per euro 10.825,00 ad apposito successivo provvedimento a valere sul bilancio per l'esercizio 2012;
- c) di subordinare la successiva proroga del predetto contratto, prevista sino al 30 giugno 2012, secondo le necessità indicate in premessa, alle successive disponibilità di bilancio.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta